



Venezia, data del protocollo

Oggetto: Chiusura temporanea alla circolazione pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità del tratto di Calle dei Ragusei – sotoportego dei Ragusei dal civico 3475/A (escluso) di Dorsoduro fino all'intersezione tra il sotoportego dei Ragusei e fondamenta Foscarini.

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'intervento dei Vigili del Fuoco effettuato in data 28 aprile 2023 alle ore 11:30 circa, per la verifica della stabilità del palazzo sito al civico 3465 di Dorsoduro;

Tenuto conto che tale verifica, terminata verso le 13:00 circa, evidenziava il pericolo per la pubblica incolumità ed il Caposquadra dei Vigili del Fuoco, richiedeva per le operazioni di messa in sicurezza del passaggio sotto al sotoportego, l'interdizione della circolazione in Calle dei Ragusei – sotoportego dei Ragusei dal civico 3475/A (escluso) del sestiere di Dorsoduro fino all'intersezione tra il sotoportego dei Ragusei e fondamenta Foscarini;

Rilevato di dover dar seguito alla richiesta dei Vigili del Fuoco ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*":

Visto l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;

ORDINA

dalle ore 14:00 del 28 aprile 2023 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza, è interdetta la circolazione in Calle dei Ragusei – sotoportego dei Ragusei dal civico 3475/A (escluso) del sestiere di Dorsoduro fino all'intersezione tra il sotoportego dei Ragusei e fondamenta Foscarini;



È fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare quanto stabilito dal presente provvedimento. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurarne il rispetto.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90 avverso la presente, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15, verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

> IL Comandante Generale Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI (*) atto firmato digitalmente

Responsabile dell'Istruttoria: Commissario Principale Lorenza MARIUTTI

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."